



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Delegazione Trattante

Via Vittorio Veneto 61

Tel. 0442 328711 Fax 0442 328740

P.IVA 00659900237

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2022- PARTE ECONOMICA

Il giorno **19/12/2022** presso la Sede Municipale, a seguito dell'incontro tra le OO.SS, le RRSSUU e la Parte Pubblica per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte economica anno 2022, le Parti:

Parte pubblica

Dr.ssa Silvia Prodocimi

Con delega del Segretario Comunale Prot.n. 13959/2022

RSU

Ferrari Ornella

Lanza Sabrina

Malvezzi Monica

Perinelli Claudio

OO.SS. Territoriali

CGIL/FP

CISL/FPS

CSA RAL

Geri Valentino

Zanchi Alessandro

Cavedini Nicola

LE PARTI

Premesso che:

- In data 16 Novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL per il triennio 2019-2021;
- A norma dell'art. 8, comma 7, del Ccnl 21/05/2018, i contratti integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;
- Il Ccnl 2019/2021, all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;
- Le Parti provvederanno, previa quantificazione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 da parte dell'Amministrazione comunale, all'apertura delle trattative per la stipula del CCDI 2023/2025, che sarà definito alla luce delle novità introdotte dal Ccnl 2019/2021 sopra richiamato;

Visto:

- l'art. 8, comma 1, del Ccnl 21/05/2018 che prevede che i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del medesimo contratto collettivo, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- La Preintesa sottoscritta in data 23/11/2022;
- Le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria trasmesse al Revisore dei Conti;
- La deliberazione di G.C. n. 121 del 28/11/2022 con la quale la Giunta ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte datoriale alla sottoscrizione del CCDI;

SOTTOSCRIVONO

Il Contratto Collettivo Decentrato integrativo (CCDI) anno 2022 del personale dipendente del Comune di CASALEONE (Provincia di Verona)

FP CGIL
Vge

Pag. 1

CCDI- Parte economica anno 2022

Il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è stato costituito con determina del Responsabile del settore n. 358 in data 29/10/2022, ammonta a complessive € **102.828,47**, secondo quanto risulta nell'**allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente accordo, e si compone come segue:

- la “**parte fissa**” è determinata in € **92.500,97**
(al netto della riduzione di € 18.370,44 in applicazione dell'art. 1, comma 236, L. 208/2015 e di € 2.913,00 in applicazione dell'art. 23 c. 2 D.lgs.75/2017)
- la “**parte variabile**” è determinata in € **10.327,50**
(derivante da incentivi specifiche disposizioni di legge quali incentivi di progettazione, RIA quota anno precedente, progetti e risparmi lavoro straordinario anno precedente, compensi censimento ISTAT, indennità di protezione civile)


Il “**fondo per lo straordinario**” 2022 è confermato in complessivi € **3.000,00**.


In applicazione del CCDI triennio 2019/2021 sottoscritto in data 20/12/2019 il fondo viene ripartito come segue:

- Indennità condizioni lavoro art. 70-bis CCNL 21/05/2018 (art. 8 CCDI 2019/2021):
 - **Rischio**: è prevista per n. 2 dipendenti, per l'importo massimo complessivo di € **616,50** e commisurata ai giorni di effettivo svolgimento dell'attività in condizioni di rischio;
 - **maneggio valori**: è prevista per l'economista comunale per l'importo massimo di € **484,00**. L'indennità giornaliera ammonta ad € 2,00 e l'erogazione è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento dell'attività predetta;
- Indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinques, comma 2 CCNL 21/05/2018 (art. 10 CCDI 2019/2021):
 - indennità annua di € **350,00** alle **figure professionali** di seguito specificate: ufficiale di stato civile, anagrafe (n. 1 dipendente) e responsabile notificazione atti – messo notificatore (n. 1 dipendente), per complessive € **700,00**;
- le indennità per **specifiche responsabilità** di cui all'art. 70-quinques, comma 1 CCNL 21/05/2018 (art. 9 CCDI 2019/2021):
 - al dipendente formalmente individuato per l'attività di coordinamento dei lavori esterni viene riconosciuto un compenso di € **583,33** (rapportato ai mesi di effettivo servizio);
 - Ai dipendenti di cat. D formalmente individuati responsabili di procedimento viene riconosciuto un compenso annuo complessivo massimo di € **1.162,50**. L'importo di € 900,00 annui per n. 2 dipendenti, è rapportato al periodo di effettiva durata della nomina;
 - Ai dipendenti di cat. D cui sono state assegnate specifiche responsabilità (per procedimenti particolarmente complessi e articolati inerenti più servizi viene riconosciuto un compenso annuo complessivo massimo di € **3.000,00** (n. 1 dipendente);
 - Ai dipendenti di cat. C formalmente individuati responsabili di procedimento viene riconosciuto un compenso annuo complessivo di € **1.600,00** (€ 800,00 per n. 2 dipendenti);

Complessivamente le indennità di cui al presente punto per l'anno 2022 sono determinate in € **6.345,83**;

Le indennità di responsabilità di procedimento e per specifiche responsabilità vengono erogate sulla base di apposita valutazione da parte del responsabile di settore competente









- Indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, comma 1 CCNL 21/05/2018 (art. 11 CCDI 2019/2021) per l'importo massimo annuo di € 242,00;
- Incentivi per funzioni tecniche D.lgs. 50/2016 a favore del RUP per € 1.645,89;
- progetti strategici per complessivi € 350,00:
 - 1) Progetto di formazione/informazione per la scuola sul tema "Comportamenti e stili di vita corretti nella prevenzione di patologie del rachide" che prevede il coinvolgimento di n. 1 dipendente dell'ufficio servizi sociali; compenso previsto di € 350,00;

Per la liquidazione dell'importo previsto per il progetto è richiesta la presentazione di una relazione e la valutazione dei risultati conseguiti mediante scheda di rilevazione.

- Compenso ISTAT a favore dei rilevatori interni per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni per complessivi € 2.224,26;
- Indennità di protezione civile (ordinanza n. 690 del 31/07/2020) per complessivi € 248,51;
- La somma delle **progressioni economiche orizzontali a regime** (assegnate fino all'anno 2021 compreso) ammonta a complessivi € 52.530,47, mentre l'indennità di comparto, a carico del fondo anno 2022, ammonta a complessivi € 9.726,08;
- la quota accantonata per l'attribuzione della maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite delle valutazioni della performance individuale è pari ad € 779,48;
- la somma rimanente delle risorse pari ad € 26.935,45 è destinata alla performance individuale e organizzativa ed è suddivisa come segue:
 - a) performance individuale € 7.535,00
 - b) performance organizzativa € 19.400,45

a tutto il personale dipendente, non titolare di P.O. Il meccanismo di assegnazione avviene mediante le schede di valutazione predisposte dai responsabili di settore per il personale della propria area.

Letto, confermato e sottoscritto.


Parte Pubblica:

Il Presidente Prodocimi dott.ssa Silvia
(delega del Segretario Comunale Prot.n. 13959/2022)



RR.SS.UU.:

Ferrari Ornella RSU



Lanza Sabrina RSU



Malvezzi Monica RSU




Perinelli Claudio RSU



OO.SS. Territoriali:

CGIL/FP: Geri Valentino



CISL/FPS: Zanchi Alessandro



CSA RAL: Cavedini Nicola



PROPOSTA DI DESTINAZIONE 2022

RISORSE STABILI DISPONIBILI	€ 95.413,97
RISORSE VARIABILI DISPONIBILI	€ 10.327,50
RIDUZIONE FONDO	-€ 2.913,00
	€ 102.828,47

PEO ANNI PRECEDENTI	€ 52.530,47	erogate (proiezione)
INDENNITÀ COMPARTO	€ 9.726,08	erogate (proiezione)
PEO ANNO 2022		DA erogare
RISCHIO (art. 70-bis c.1 lett.b) CCNL 21/05/2018)	€ 616,50	DA erogare
MANEGGIO VALORI (art. 70-bis c.1 lett.c) CCNL 21/05/2018)	€ 484,00	DA erogare
DISAGIO (art. 70-bis c.1 lett.a) CCNL 21/05/2018)	€ 0,00	DA erogare
Indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies CCNL 21/05/2018)	€ 242,00	DA erogare
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ/PROCEDIMENTO (art. 70-quinquies c. 1) CCNL 21/05/2018)	€ 6.345,83	DA erogare
Spec. resp. UFFICIALE ANAGRAFE- MESSO NOTIF.(art. 70-quinquies c. 2) CCNL 21/05/2018)	€ 700,00	DA erogare
PRODUTTIVITA' RESIDUA RISORSE STABILI	€ 24.769,09	DA erogare
PRODUTTIVITA' RISORSE VARIABILI (Ria anno prec., economie straord.)	€ 5.858,84	DA erogare
Progetti strategici	€ 350,00	DA erogare
compensi ISTAT	€ 2.224,26	DA erogare
incentivi rup	€ 1.645,89	DA erogare
indennità protezione civile	€ 248,51	DA erogare
	€ 105.741,47	
	-€ 2.913,00	
	€ 102.828,47	

Premio complessivo da suddividere € 40.571,92

di cui PREMIO PERFORMANCE individuale + organizzativa totale € 27.714,93

RISORSE STABILI+ VARIABILI DISPONIBILI € 27.714,93

tot. Disponibile - da suddividere € 27.714,93
 ris. Stabili 21.856,09
 ris. Variabili 5.858,84

quota accantonata per maggiorazione premio indiv. 27.714,93

calcolo premio medio e maggiorazione:

- a) € 8.314,48 risorse destinate alla PERFORMANCE individuale
- b) 16 n. dipendenti - escluse PO (21-5)
- c) € 519,65 premio medio
- d) € 155,90 maggior. 30%x premio medio
- e) 4,80 n. dipendenti calcolato applicando la % del 30% su 16 dip.
- f) € 779,48 quota da accantonare per maggior. * 5 dip.

Handwritten initials/signature

RISORSE RESIDUE	DESTINAZIONE	Performance Individuale	Performance organizzativa
STABILI	INCENTIVAZIONE PERFORMANCE	30 % INDIVIDUALE	70% ORGANIZZATIVA
VARIABILI	INCENTIVAZIONE PERFORMANCE	30 % INDIVIDUALE	70% ORGANIZZATIVA

RISORSE RESIDUE		Performance Individuale	Performance organizzativa
STABILI	€ 21.856,09	€ 6.556,83	€ 15.299,26
VARIABILI	€ 5.858,84	€ 1.757,65	€ 4.101,19
	27.714,93	8.314,48	19.400,45

quota accantonata per maggiorazione premio indiv.(-)		€ 779,48	
NETTO DA SUDDIVIDERE	26.935,45	7.535,00	19.400,45

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022
CCNL 2016/2018

allegato sub A)

DESCRIZIONE	2016	2022
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018		98.766,26
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	78.086,71	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	6.865,65	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	3.499,11	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	4.995,64	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	5.319,15	
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2		
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	3.058,38	7.495,02
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI		
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI		
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	3.035,30	3.035,30
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)		
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONI DIPENDENTI DELLE PROVINCE - ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017		
ALTRE RISORSE		
.....		
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	6.093,68	10.530,32
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2		
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5		2.080,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	274,52	2.407,83
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H) STAB. N. ART. 20 D. LGS. N. 75/2017		
.....		
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	274,52	4.487,83
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE		
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	493,60	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT		
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)		126,36
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)		
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)		
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	2.000,00	
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)		350,00
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I) - PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)		
.....		
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	2.493,60	476,36
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)		3.782,58
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	1.516,99	1.949,90
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE		
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)		1.645,89
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT		2.224,26
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)		
Indennità di protezione civile (Ordinanza 690 del 31/07/2020)		248,51
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	1.516,99	9.851,14
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	109.145,05	124.111,91
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	107.353,54	109.772,94
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	1.791,51	14.338,97
Decurtazioni		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	18.370,44	18.370,44
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)		
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE		
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI		
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)		
ALTRE DECURTAZIONI.....		
TOTALE DECURTAZIONI	18.370,44	18.370,44
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	90.774,61	105.741,47

TOTALE FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	88.983,10	91.402,50
RIDUZIONE DA APPLICARE AL FONDO (ART. 23 C. 2 D.LGS. 75/2017)	493,60	2.913,00
TOTALE FONDO DEPURATO DELLA RIDUZIONE	88.489,50	88.489,50
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	90.281,01	102.628,47

Retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative imputate a bilancio	50.793,02	54.250,00
Differenziale da escludere dal computo di cui all'art. 23 c. 2 del D.L. 75/2017 (maggiorazione indennità attribuite alle posizioni organizzative esistenti al momento dell'entrata in vigore del CCNL 2016/2018)		7.706,98
Fondo lavoro straordinario	3.000,00	3.000,00
Totale da assoggettare a verifica art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	142.282,52	138.032,52



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI COMMERCIO PERSONALE
Ufficio: RAGIONERIA-TRIBUTI-COMMERCIO-PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 358 **del 29-10-2022**

Reg. Settore 97

Oggetto: Art. 67 CCNL 21.05.2018 - Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2022 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2022 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25/03/2022 di approvazione del PEG 2022/2024 parte contabile;

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 – c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego "T.U.P.I." - impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, salvo che per le determinazioni in ordine alle risorse variabili e per gli indirizzi impartiti alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la definizione della contrattazione decentrata integrativa;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'ente;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

- a) *Unico importo consolidato delle risorse stabili 2017* indicate dall'art. 31 c. 2 del CCNL 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori;
- b) *Risorse stabili* che rappresentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite nel fondo anche per gli anni successivi;
- c) *Risorse variabili* che presentano la caratteristica dell'eventualità e variabilità e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

ATTESO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

RICHIAMATO l'art. 23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

CONSIDERATO CHE le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

EVIDENZIATO che il predetto art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 è stato abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs n. 75/2017 e pertanto non è più necessario decurtare il fondo in relazione al personale cessato e non sostituito;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

ATTESO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e dei diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative al salario accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, pur non facendo parte del fondo risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa);

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

CONSIDERATO che in relazione all'art. 67 c. 2 lett. a) l'incremento stabile su base annua di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 risulta essere pari ad euro 2.080,00 in quanto l'unità di personale destinatario del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 era pari a n. 25 unità, senza alcuna necessità di riproporzionamento per i dipendenti con rapporto part-time;

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni, facendo salvo il limite iniziale *qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*;

RICHIAMATA la circolare interpretativa sottoscritta dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'economia e delle Finanze e dell'Interno, già bollinata e trasmessa dal Gabinetto del Ministro dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio di gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con nota n. 17102/110/1 – Uff. V Affari Territoriali – UGM_FP 0001374 A del 08/06/2020 n. 28133475;

DATO ATTO che per il Comune di Casaleone il numero di dipendenti al 31/12/2018 era pari a n. 22 unità, mentre la previsione di unità al 31/12/2022 sarà di n. 20 unità in considerazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

CONSIDERATO in particolare che, come evidenziato nel prospetto Allegato, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, con riferimento alla somma delle macro-componenti del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2022 (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, *non è necessario procedere ad alcun adeguamento del fondo del corrente anno in considerazione del limite definito*, alla luce delle disposizioni ad oggi note;

ATTESO CHE, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;

CONSIDERATO che l'ente è risultato in equilibrio con riferimento all'anno 2021;

RILEVATO che l'art. 67 c. 1 ultimo periodo del CCNL 21/05/2018 testualmente recita: "*Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile*";

DATO ATTO, pertanto, che non rientrano nel regime dell'art.67, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, le risorse stabili non utilizzate in un anno, che si traducono in un incremento, una tantum, delle risorse variabili dell'anno successivo;

VERIFICATO che le risorse stabili non utilizzate in anni precedenti, che andranno ad incrementare la parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 67 c. 1 ultimo periodo, sono pari ad euro 3.782,58.;

EVIDENZIATO che i risparmi del lavoro straordinario per l'anno 2021 che andranno ad integrare la parte variabile del fondo 2022 ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. e) sono pari ad euro 1.949,90;

CONSIDERATO che nell'anno 2021 vi sono state cessazioni di personale con RIA e che pertanto occorre integrare:

- la parte stabile dal 2022 per l'importo pari all'ammontare annuo della RIA dei lavoratori cessati, comprensivo della tredicesima mensilità, ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett c);
- la parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett d) in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

VISTE:

- la modifica apportata all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 dall'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la delibera n. 6/2018 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie secondo cui gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege*, facenti capo agli stessi capitoli, ove sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi o forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio ai dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 106 del 24/10/2022 ad oggetto: "*Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla contrattazione decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022*" con la quale sono state stabilite le seguenti direttive relativamente alla parte variabile del fondo:

- incentivi funzioni tecniche: € 1.645,89 destinata a compensare le attività previste dall'art.113 del D. Lgs. 50/2016;
- Compensi ISTAT (Art.70-terCCNL 21.05.2018): € 2.224,26;
- Progetti obiettivo (Art.67, comma 5, lett.b) del CCNL 21.05.2018 (ex art. 15, c.5, CCNL 1999): € 350,00;
- Indennità di protezione civile (Ordinanza 690 del 31/07/2020): € 248,51

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 come da prospetto allegato;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo 2022 sarà oggetto di controllo da parte dell'Organo di Revisione che rilascerà apposita certificazione;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali di natura fissa e continuativa:

Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 52.530,47
Indennità di comparto (colonna 2 + 3 Tab D CCNL 22/01/2004)	€ 9.726,08

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi, interpretazioni vincolanti della magistratura contabile o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 65 del 15/05/2019 ad oggetto: "Aspetto posizioni organizzative del Comune di Casaleone ai sensi art. 13 e seguenti del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016-2018 del 21.05.2018. Determinazioni";

VISTO l'art. 11bis del D.l. 14.12.2018 n. 135, inserito con la legge di conversione 11.02.2019 n. 12, che al comma 2 prevede che per i comuni privi di posizioni dirigenziali il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi art. 15, commi 2 e 3, del C.c.n.l. 21.05.2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;

VERIFICATO che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, come dimostrato nell'allegato A) alla presente determinazione;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, art. 88 "Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali" e Titolo III "Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale";
- il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 come modificato dal D. Lgs. 25.05.2017 n. 74;
- il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, artt. 20 e 21;
- il vigente Statuto Comunale;

RILEVATA la propria competenza in qualità di Responsabile del settore Economico Finanziario come nominato con decreto sindacale prot. n. 8440 del 01/08/2022;

DETERMINA


1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, di cui all'allegato A), dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
3. Di rilevare che, al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, *budget* per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcun adeguamento del fondo del corrente anno, tenuto conto del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note;
4. Di dare atto che si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e che tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;
5. Di dare atto che la determinazione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di eventuali mutamenti legislativi, interpretazioni

vincolanti della magistratura contabile, nuove disposizioni contrattuali, o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

6. Di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022/2024 afferenti la spesa del personale;
7. Di dare atto che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2019/2021;
8. Di dare atto che sono già impegnate le seguenti somme relativi ad istituti contrattuali di natura fondamentale storicizzata:

Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 52.530,47
Indennità di comparto (colonna 2 + 3 Tab D CCNL 22/01/2004)	€ 9.726,08

9. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
10. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione;
11. Di inviare gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza;
12. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.


CIS/FPV


Il Responsabile

F.to Farinazzo Roberta

*FPV CGU
Vgen*

del n





CCD


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA


Con Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 29-10-2022.


Il Responsabile
F.to Farinazzo Roberta

~~CISLER~~


FP con
Vgen

Dr. Mh.






CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.


COMUNE DI CASALEONE li

L' INCARICATO
F.to Farinazzo Roberta



FP 2012

Vge.



FP 2012

